Roberto Nesti
Consulente del Lavoro

Via del Novecento,67
61122 Pesaro
0721.413793
info@robertonesti.it

Sospensione dell'attività imprenditoriale - lavoro irregolare - decreto fiscale

03/11/2021

Lavoro irregolare, nel decreto fiscale approccio repressivo. Cosa cambia per i datori?

Con il decreto fiscale operativo dal 22 ottobre 2021, il Governo ha messo in opera un piano d'azione che ha modificato alcune norme del caposaldo rappresentato dal TUSL (Testo unico della salute e sicurezza sul lavoro, D. Lgs. n. 81/2008). Norme fondamentali come l'art. 14, contenente le disposizioni sul provvedimento cautelare di sospensione dell'attività imprenditoriale, che è stato riscritto.

Ogni intervento legislativo ha una *ratio*, qui rinvenuta nella volontà di contrastare le assunzioni irregolari, così garantendo l'integrità psico-fisica dei lavoratori.

Il nuovo art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 – come riscritto dal Capo III (Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), art. 13 del decreto fiscale n. 146/2021 – inserendo novità sui profili istituzionali della materia prevenzionistica, impone l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale in tutti i casi in cui venga accertata una tra le seguenti situazioni nell'azienda ispezionata:

- impiego "in nero" in misura pari o superiore al 10% ((in precedenza 20%) del totale dei lavoratori occupati. La nuova aliquota va calcolata sul totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'ispezione;
- violazioni gravi delle norme contenute nell'**Allegato I** del D. Lgs. n. 81/2008, non più anche

"reiterate" (perciò, dal 22 ottobre 2021 il datore di lavoro rischia la sospensione commettendo anche solo per la prima volta una delle violazioni).

E' ora **univoca**[*] (l'Allegato I è stato aggiornato) l'individuazione delle gravi irregolarità presupposto per l'adozione del provvedimento interdittivo.

Quali gli ambiti applicativi?

Soggettivamente, il provvedimento interdittivo è destinato ai datori di lavoro che rivestono la qualifica di imprenditore ai sensi del Codice civile (artt. 2082, 2083).

L'adozione del provvedimento cautelare *de quo* è, invece, affidata al personale ispettivo dell'INL (la cui competenza viene significativamente estesa a tutti i settori produttivi); al personale delle ASL competenti per territorio, con il limite della accertata presenza sui luoghi di lavoro di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, non anche della presenza di lavoratori irregolari; al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, con competenza esclusiva e limitata alle violazioni in materia di prevenzione incendi.

In particolare, la competenza dell'INL in ambito prevenzionistico era, "ante decreto", semplicemente concorrente, in materia di: attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile; lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; attività lavorative comportanti rischi elevati.

Sull'efficacia spaziale, l'Esecutivo ha circoscritto gli effetti del provvedimento alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalla violazione, che sia una sua unità produttiva o un cantiere, ecc.

Ma – altro elemento di assoluta novità – la sospensione potrà essere ulteriormente limitata: pur potendo proseguire l'attività, i lavoratori individualmente coinvolti nella mancata formazione (e addestramento) e nella violazione e mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto, dovranno essere sospesi dal lavoro.

E', vieppiù, noto che l'approvazione del decreto fiscale ha scongiurato l'adozione di provvedimenti diretti al patrimonio o alla posizione previdenziale del lavoratore, che quindi mantiene intatti i suoi diritti.

L'efficacia temporale segue due corsie: se l'adozione deriva dall'ipotesi di lavoro irregolare, il provvedimento decorre dalle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo (vale a dire il giorno di apertura dell'ufficio che ha emanato il provvedimento) a quello in cui è stato adottato; se, invece, l'adozione proviene da violazioni di norme prevenzionistiche, l'efficacia del provvedimento sarà immediata.

Durante il periodo di sospensione dell'attività è fatto divieto all'impresa di contrattare con la Pubblica amministrazione.

Quali le sanzioni?

L'intervento del Legislatore ha rimodulato anche le ammende pecuniarie, per cui dal 22 ottobre 2021 chi non osserva il provvedimento interdittivo viene punito con:

l'arresto fino a sei mesi, se sospeso per violazioni prevenzionistiche;

l'arresto da tre a sei mesi o la multa da 2.500 a 6.400 euro, se sospeso per lavoro irregolare.

L'importo dovuto viene raddoppiato ove nei cinque anni precedenti l'impresa abbia già subìto un

provvedimento di sospensione (resta salva anche l'applicazione di sanzioni penali, civili ed amministrative).

La ripresa dell'attività produttiva seguirà necessariamente, oltreché il pagamento della somma di cui sopra, il ripristino delle regolari condizioni di lavoro.

Nota *

	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000

Articolo scaricato da:
https://www.robertonesti.it/2021/11/sospensione-dellattivita-imprenditoriale-lavoro-irregolare-decreto-fiscale/

©Copyright Roberto Nesti - Consulente del Lavoro www.robertonesti.it